

Allegato 1 all'atto n. 102965-50010

STATUTO SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione avente le caratteristiche di ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 denominata "Abilità per crescere organizzazione non lucrativa di utilità sociale" siglabile "Apercrescere onlus".

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale Orio Canavese (TO) alla Via Carbonera n.13 e sede operativa in Orbassano alla Strada Torino n.43 int.50

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

L'associazione si prefigge, attraverso attività e progetti, di supportare persone, con particolare attenzione all'età evolutiva, con disabilità gravi, reperire i fondi necessari per proporre iniziative atte a migliorare la qualità della vita delle stesse e di fornire supporto alle famiglie.

Scopo dell' Associazione Apercrescere onlus è sviluppare co-

noscenze e competenze che possano portare un contributo a prevenire le varie forme di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, limitarne le conseguenze, e contribuire a mettere a disposizione dei Servizi dell'Associazione e della società in genere, prassi e metodologie scientificamente validate di intervento riabilitativo e abilitativo, sanitario, educativo-formativo e sociale, programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria.

L'associazione potrà collaborare con enti pubblici, ospedalieri, con le Asl e con privati.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'associazione potrà:

1. programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società. Programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisioterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;

2. promuovere e tutelare gli interessi delle persone affette da malattie neurologiche e di coloro che li assistono (caregiver) per tutte le difficoltà connesse con la malattia,

e specialmente quelle concernenti l'alimentazione, la riabilitazione e la partecipazione alla vita sociale e/o lavorativa;

3. favorire il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria nei confronti dei malati neurologici;

4. organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi adeguati di informazione e propaganda;

5. promuovere attività quali corsi di informatica, dopo-scuola per bambini e ragazzi, attività di supporto alla riabilitazione, incontri di sostegno psicologico, volti a migliorare sempre le capacità dei soggetti coinvolti;

6. stipulare convenzioni o associazioni con altre realtà, di qualsiasi natura esse siano, per sviluppare progetti che rientrino nelle finalità dell'associazione;

7. organizzare incontri formativi gratuiti con diversi operatori su tematiche specifiche;

8. organizzare corsi per insegnanti e/o operatori scolastici per bambini con difficoltà di apprendimento;

9. richiedere fondi per la realizzazione dei suddetti progetti o per promuovere attività;

10. portare a conoscenza dei disabili e delle loro famiglie delle normative in ambito legale e fiscale utili alla persona disabile.

Organizzare e gestire uno sportello gratuito sui diritti dei

soggetti con disabilità intesa dal bambino che non parla al bambino con problematica di apprendimento scolastico più o meno specifica, all'anziano con demenza, all'adulto con afasia o TC etc.;

11. stabilire rapporti con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio, con enti laici e non, per l'inserimento nelle proprie attività di obiettori di coscienza e di soggetti partecipanti a progetti di servizio civile, nonché con le scuole di ogni ordine e grado, con associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, o.n.g., cooperative sociali e soggetti privati al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni, studi ed esperienze;

12. organizzare corsi per disabili e loro familiari: educazione alla vita autonoma, riabilitazione attraverso la comunicazione facilitata e altre forme di aiuto alla comunicazione;

13. organizzare corsi per tecnici di supporto fisico e psicologico;

14. ricerca e promozione di servizi su accessibilità ed au-
sili;

15. realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso i media;

16. organizzare e promuovere incontri, dibattiti, convegni,

manifestazioni, iniziative culturali, spettacoli, corsi di formazione, seminari di studio e stage;

17. pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;

18. realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale od oggetto necessario al perseguitamento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;

19. utilizzare siti internet e strumenti multimediali;

20. organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra associati e partecipanti;

21. gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale;

22. facilitare l'accesso alle attività dell'Associazione alle persone in situazione di disagio economico.

L'associazione, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguitamento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle

PSI ANTONIO
OLTRARNO
1970

sopra menzionate ad esclusione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e politiche.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 4 ASSOCIATI

Possono aderire in qualità di associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà dividono le finalità dell'associazione e dichiarano di accettare le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiori spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per

i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.

Ogni associato si impegna a adire solamente le autorità sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività associativa.

Art. 5 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie

Fondatori

Ordinari

Sostenitori

Onorari

a) FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa.

b) ORDINARI: sono coloro che avendo fatto domanda di adesione all'associazione ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) SOSTENITORI: sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera superiore alla quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

At

d) ONORARI: sono i soci che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'assemblea generale dei soci in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all'associazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione: questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Gli associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata.

Art. 6 PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione e comunque acquisiti;
- eventuali riporti di gestione accantonati.

L'associazione finanza la propria attività mediante:

- a) — i contributi volontari dei soci;
- b) — i contributi e le liberalità da privati;
- c) — i contributi da enti e istituzioni pubbliche;
- d) — le convenzioni con enti pubblici e privati;
- e) — donazioni e lasciti testamentari;
- f) — attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni;
- g) — eventuali sopravvenienze attive.

L'associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati.

L'assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell'associazione.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'associazione è stata costituita.

Art. 7 DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento per seguono finalità analoghe.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:

- presentare domanda alla segreteria dell'associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;
- accettare le norme del presente statuto;
- versare la quota associativa;

L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9 DIRITTI E DOVERI

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti

dell'associazione;

- all'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;

- a difendere il buon nome dell'associazione;

- a versare la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione;

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto se maggiorenni;

- ad accedere alle cariche associative.

Art. 10 CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;

- per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;

- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea degli asso-

ciati. Essa è pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- per decesso.

A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci (10) giorni dalla data del ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 ANNO SOCIALE

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 12 ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art.13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

Ogni anno entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il presidente dovrà indire l'Assemblea ordinaria degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione o/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto a voto;

b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta (60) minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, le

Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli associati maggiorenni che alla data stabilita per



l'assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto al voto.

Ogni associato avente diritto al voto può ricevere delega scritta di rappresentanza da un associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative. È pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni e avrà l'autorità su ogni questione d'ordine. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati an-

corché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1. L' assemblea degli associati in sede Ordinaria:

a) Discute ed approva le relazioni che accompagnano il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno associativo trascorso;

b) Discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;

c) Elegge ogni tre (3) anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;

d) Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

e) In presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo;

f) Se decide di avvalersene o se imposto dalla legge, nomina il Collegio Revisori del Conti.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L'assemblea generale degli associati in sede Straordinaria:

a) Delibera le modifiche dello statuto con le modalità dell'art. 24;

b) Decide su tutte le questioni che il Presidente, o il



Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli associati sempre in via straordinaria;

c) Delibera sullo scioglimento dell'associazione con le modalità dell'art.25;

d) Delibera la stesura e le modifiche dell'eventuale regolamento interno.

Art. 16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente dal Presidente dell'associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli associati al Presidente, secondo i casi, l'ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici (15) giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza dei presenti.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre (3) membri e massimo di nove (9) e-

letti tra gli associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli associati che abbiamo ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voto precede il più anziano di iscrizione all'associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre (3) anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci (10) giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente dell'associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo e il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno in ordine al bilancio o rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o per richiesta di almeno tre (3) Consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al compimento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o



più consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, il Presidente dovrà convocare entro trenta (30) giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) lettere a) e b) dell'art.15). In tal caso, entro trenta (30) giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Per l'ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i

dettami dello statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. È responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto da tre (3) membri, il segretario assume anche la carica di Tesoriere.



Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controllo amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio associativo.

Art. 21 REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, se l'Assemblea ha deciso di avvalersene o se imposto dalla legge, è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea dei soci, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina il bilancio, i rendiconti e propone eventuali modifiche. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.22 SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi

sociali.

Art.23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, purché per legge possono formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino; l'arbitrato, con sede in Torino, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art.24 MODIFICHE STATUTARIE


Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art.16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate, in prima convocazione, da due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere validamente costituita ai sensi dell'art.14.

Art.25 SCIOGLIMENTO



In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.


Art.26 DURATA

La durata dell'Associazione non è determinata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.25.

Art.27 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

Antonio Pellegrino



Copia conforme all'originale per tutto - *lausentito*

Calvani

1° MARZO 2012

